

Raccomandata A/R
Inviata via PEC all'indirizzo:
comune.camerano@halleycert.it
Anticipata via e-mail agli indirizzi:
info@babini.com
edilizia@comune.camerano.an.it

Production S.r.l. Via Fontanelle, 16 60021 Camerano (AN)

c.a. Giancarlo Babini

p. c. Comune di Camerano Ufficio Edilizia Via S. Francesco, 24 48024 Camerano (AN)

c.a. Ing. Roberto Cittadini

Oggetto: procedimento di verifica documentale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico denominato "BABINI SPA", n. 194306, di potenza pari a 197,20 kW, sito in via Direttissima del Conero, 39/41 nel Comune di Camerano (AN). Soggetto Responsabile: Production S.r.l. Conclusione del Procedimento.

In riferimento all'attività di verifica in oggetto, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE),

PREMESSO CHE

- l'impianto in oggetto ricade nell'ambito di applicazione del D.M. 19 febbraio 2007 (di seguito, per brevità, il Decreto) recante i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- l'art. 1 septies del D.L. 8 luglio 2010, n. 105, come convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (nel seguito, per brevità, la Legge 129/2010) prevede che le tariffe incentivanti di cui al Decreto siano riconosciute a tutti i soggetti che abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato al GSE, al Gestore di rete e







- all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro la medesima data, la fine lavori e siano entrati in esercizio entro il 30 giugno 2011;
- ai sensi della predetta normativa la comunicazione di fine lavori, "accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori (...) e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative", doveva essere inviata dal Soggetto Responsabile al GSE entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010;
- il GSE ha pubblicato sul proprio sito in data 12 novembre 2010 la "Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici (Legge n. 129 del 13 agosto 2010)";
- l'art. 10, comma 1 della Delibera AEEG 90/07, in attuazione a quanto previsto dal Decreto, stabilisce che il soggetto attuatore, riconosciuto nella figura dello stesso GSE, esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le tariffe incentivanti, prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché al fine di effettuare anche la verifica delle apparecchiature di misura;
- l'art. 42, comma 1 del D.lgs. 28/2011, stabilisce che l'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti;
- il D.M. 31 gennaio 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell'articolo 42 del D.lgs. 28/2011, definisce la "disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.";
- l'art. 11, comma 1 del D.M. 31 gennaio 2014 prevede il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, il GSE accerti le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- la "Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico, Ed. Aprile 2009" (di seguito, per brevità, Guida) definisce i criteri per la determinazione delle categorie di integrazione architettonica riconosciute ai sensi del Decreto;
- l'art. 2, comma 1, lett. b3) del Decreto definisce l'impianto fotovoltaico con integrazione architettonica, l'impianto "i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione";





- l'Allegato 3 al Decreto prevede, tra le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica (art. 2, comma 1, lett. b3) la "Tipologia specifica 1 – Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e di fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita";
- l'idoneità e l'efficacia dei titoli autorizzativi in capo al Soggetto Responsabile e la piena rispondenza dell'intervento autorizzato a quanto effettivamente realizzato, costituiscono un requisito essenziale per il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del Decreto;
- il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", stabilisce la disciplina per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- l'art. 5, comma 2, lettera d della Legge n. 73 del 22 maggio 2010 specifica che "previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi [...]: pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444";

PREMESSO INOLTRE CHE

- con comunicazione pervenuta il 29 dicembre 2010 (prot. GSE/FTVA20100550257), la società Babini S.p.A. (di seguito, per brevità, la Società) ha richiesto l'ammissione ai benefici di cui alla Legge 129/2010, dichiarando di aver concluso i lavori di installazione dell'impianto in data 29 dicembre 2010, e di aver comunicato la fine lavori all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Gestore di Rete, allegando alla richiesta l'asseverazione di conclusione lavori e di esecuzione degli stessi in conformità alle norme pertinenti;
- con comunicazione del 6 giugno 2011 (prot. GSE/FTVA20110890312), la Società ha presentato, per l'impianto in oggetto, richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti, ai sensi del Decreto, agli impianti ricadenti nella tipologia installativa "impianto integrato architettonicamente – b3/1";
- con comunicazione del 17 settembre 2011 (prot. FTV_241965), il GSE ha riconosciuto la tariffa incentivante richiesta, in misura pari a 0,422 €/kWh;
- con lettera del 2 dicembre 2015 (prot. GSE/P20150091662), il GSE, ha comunicato alla Società l'avvio di un procedimento di verifica documentale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e del D.M. 31 gennaio 2014, chiedendo di fornire le seguenti integrazioni documentali:







- comunicazione di fine lavori al Gestore di Rete territorialmente competente, con relativa evidenza d'invio;
- documentazione attestante che l'impianto è stato realizzato utilizzando componenti di nuova costruzione (documenti di trasporto, bolle di accompagnamento, fatture di acquisto di tutto il materiale elettrico e strutturale impiegato);
- copia del regolamento di esercizio trasmesso dall'impresa distributrice e sottoscritto dal produttore conforme alle prescrizioni previste dalla Delibera 84/2012 e successive modifiche;
- documentazione fotografica volta a fornire attraverso diverse inquadrature una visione completa dell'attuale stato dei luoghi:
 - 5 fotografie del generatore fotovoltaico;
 - 5 fotografie dei gruppi di conversione, dei quadri elettrici di distribuzione e del quadro generale;
 - 1 fotografia del dispositivo di protezione d'interfaccia esterna;
- la Società, con nota del 31 dicembre 2015 (prot. GSE/A20150665272), ha trasmesso documentazione integrativa;
- con comunicazione del 21 marzo 2017 (prot. GSE/P20170025884), il GSE, nel sospendere il procedimento di verifica, ha rappresentato alla Società che:
 - "la Società ha trasmesso, quale titolo abilitativo mediante il quale è stato assentito l'intervento di realizzazione dell'impianto, una comunicazione preventiva presentata in data 9 agosto 2010 al Comune di Camerano (AN), ai sensi dell'art. 5 della L. 22 maggio 2010 n. 73, avente per oggetto il "posizionamento di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio dell'edificio", nella quale è indicato, in particolare, che le opere "non comportano modifiche della sagoma, della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari";
 - dall'analisi degli elaborati grafici (prospetto) inviata dalla Società in fase di richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti e dalle fotografie attestanti l'attuale stato dei luoghi, è emerso che i moduli sono in parte installati mediante strutture di sostegno a cavalletto su un tetto a cupolini, e come tale non piano, in difformità a quanto previsto dal Decreto e dalla Guida ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante spettante agli impianti "integrati architettonicamente". Detta modalità installativa è peraltro difforme da quella indicata nella summenzionata comunicazione preventiva presentata al Comune di Camerano, ai sensi dell'art. 5 della L. 73/2010;





- in difformità a quanto previsto dall'art. 1 septies della Legge 129/10, non è stata data evidenza dell'invio della comunicazione di fine lavori al Gestore di Rete entro il termine del 31 dicembre 2010, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al Decreto":
- 21 la medesima comunicazione del 2017 con marzo (prot. GSE/P20170025884), il GSE ha inoltre richiesto al Comune di Camerano "di accertare se la comunicazione preventiva presentata in data 9 agosto 2010, ai sensi dell'art. 5 della L. 22 maggio 2010 n. 73, possa considerarsi titolo abilitativo idoneo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto", specificando che "in assenza di un pronunciamento espresso entro il termine di trenta giorni da parte del Comune di Camerano, il GSE, anche al fine di non procrastinare ulteriormente la durata del procedimento di controllo, riterrà l'impianto in oggetto correttamente autorizzato, dovendosi ritenere che non sussistono violazioni rilevanti ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.lgs. 28/2011";
- la Società, per il tramite della "Applicazione informatica per le verifiche UVI", ha presentato documentazione integrativa in data 3 aprile 2017, rappresentando in particolare che:
 - "I'unico documento a disposizione della scrivente che possa dimostrare l'invio della comunicazione di fine lavori avvenuto entro il 31/12/2010 è l'Avviso di ricevimento che si allega sul quale è apposto il timbro postale di spedizione del 28/12/2010. [...] tra i documenti in nostro possesso troviamo anche la distinta postale che riporta il timbro di invio del 28/12/2010 che alleghiamo, [...] e quindi si evince che la n. 8 è quella da Voi richiesta e cioè della BABINI SPA n. 329:
 - l'edificio su cui è installato l'impianto è stato concepito, autorizzato e realizzato con copertura di tipologia mista (shed e cupolini). Inoltre si sottolinea che l'installazione, per come realizzata, rispecchia quanto riportato nella Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica [...]";

CONSIDERATO CHE

nell'ambito dell'attività di verifica è emerso che i moduli dell'impianto fotovoltaico sono in parte disposti su coperture a cupolini, mediante l'ausilio di strutture non aderenti al tetto, secondo modalità difformi da quanto previsto dalla Guida ai fini riconoscimento della tariffa spettante agli impianti architettonicamente. Tale evidenza, peraltro, è riscontrabile dall'analisi della planimetria inviata ai fini della richiesta di ammissione ai benefici della Legge 129/2010 (si veda in proposito l'Allegato 1) e dalle fotografie relative all'attuale stato dei luoghi, allegate alla nota del 31 dicembre 2015 (Allegato 2). Ne deriva l'impianto classificabile quale "impianto non integrato architettonicamente":





- con riferimento agli aspetti autorizzativi, il Comune di Camerano non ha fornito alcun riscontro alla comunicazione del GSE del 21 marzo 2017 (prot. GSE/P20170025884), con ciò inducendo a ritenere che l'impianto sia debitamente autorizzato (mediante la "comunicazione preventiva presentata in data 9 agosto 2010, ai sensi dell'art. 5 della L. 22 maggio 2010 n. 73").

Tutto ciò premesso e considerato, il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.

COMUNICA

che la tariffa incentivante da riconoscere all'impianto è quella spettante agli impianti "non integrati – b1", in misura pari a 0,346 €/kWh, derivandone la necessità di effettuare i relativi conguagli.

Si informa, infine, che la presente comunicazione costituisce addendum alla convenzione già stipulata per il riconoscimento della tariffa incentivante in Conto Energia.

Si rammenta che è fatto salvo il potere del GSE di effettuare, relativamente all'impianto in oggetto e per tutta la durata dell'incentivazione, ulteriori attività di verifica, mediante controlli documentali e/o sopralluoghi, nonché di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione, con riserva di ripetizione di quanto percepito, nel caso venga accertata la carenza o il venir meno dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento degli incentivi, ovvero nel caso in cui siano accertate violazioni rilevanti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla ricezione.

II Direttore / nicio Mose Vigilante


All. c.s.

Copia: LGC_VIS_FTV; OP_IN_FTV

GSE

NA







Allegato 2: fotografia relativa allo stato dei luoghi

